

# COMUNITA' MONTANA DEL MONTE ACUTO

Provincia di Sassari

## ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<b>N. 17</b> <b>Data 16/12/2019</b>	<b>Contratto collettivo decentrato integrativo.</b> <b>Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri.</b>
--	--

L'organo di revisione economico-finanziaria del comune intestato, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante in data 05/12/2019 e pervenuto a questo organo in data 16/12/2019;

**Viste** le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria che corredano la suddetta ipotesi di contratto;

**Visto** l'art.8, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*

**Visto**, inoltre, l'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede:

*“1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione del trattamento accessorio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”*

**Visto** lo statuto comunale;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**Esaminati** attentamente gli atti suddetti;

**Visto** il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019;

### CERTIFICA

i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa, ammontanti a complessivi € 991,59 indicati nel Modulo II°- sezione II° della suddetta relazione tecnico-finanziaria, in ragione annua:

SONO COMPATIBILI CON I VINCOLI DI BILANCIO O QUELLI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE;

Il Revisore ricorda che l'indennità di risultato potrà essere erogata solo dopo che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nel 2019 alle Posizioni Organizzative, sarà certificato dall'Organismo di Valutazione.

La presente certificazione viene tempestivamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- alla giunta comunale;
- alla delegazione trattante;
- al responsabile del servizio finanziario.

Letto , approvato e sottoscritto.

L'Organo di Revisione  
Economico Finanziaria

  
Avv. Enrica Gasperini